



# **Federazione Lavoratori Pubblici e Funzioni Pubbliche**

## **Centro Studi e Documentazione**



00187 ROMA – Via Piave 61  
tel. 06/42000358 – 06/42010899  
fax. 06/42010628

sito internet: [www.flp.it](http://www.flp.it) Email: [flp@flp.it](mailto:flp@flp.it)

**Segreteria Generale**

Prot. n. 1622/FLP2006

Roma, 8 settembre 2006

### **NOTIZIARIO N°54**

Ai Coordinamenti Nazionali FLP  
Alle OO.SS. federate alla FLP  
Alle Strutture periferiche FLP  
Ai Responsabili FLP  
Ai Componenti delle RSU  
**LORO SEDI**

## **LA NOZIONE DI CAUSA VIOLENTA, AI FINI DEL TRATTAMENTO INAIL PER INFORTUNIO**

***(Cassazione Sezione Lavoro n. 12559 del 26 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. De Matteis).***

Orilia B., Paolo A., Luana G., Sonia S. e Gianni B. **hanno chiesto, con separati ricorsi, al giudice del lavoro di Modena** di condannare l'Inail a pagare la indennità per inabilità temporanea assoluta per i giorni da loro impiegati per la estirpazione di verruche contratte nella loro attività di addetti alla macellazione e lavorazioni di carni fresche presso i vari salumifici della zona. Descrivevano le mansioni; assumevano che le verruche erano prodotte da virus contratti sul lavoro, e pertanto costituivano infortunio professionale; per quanto riguarda il nesso causale, producevano letteratura sull'argomento e relazione svolta dal servizio di veterinaria della USL n. 9 di Reggio Emilia.

**La consulenza tecnica d'ufficio, disposta dal primo giudice**, ha imputato gli episodi morbosi, identici per tutti i ricorrenti, non ad un passaggio del virus dall'animale all'uomo, bensì al fatto che alcune proteine della carne, non identificate, importando la distrazione delle difese immunologiche della cute, provocavano l'abbassamento della soglia di controllo dell'organismo, con conseguente esplosione della virulenza del virus già di per sé presente, allo stato latente, in molti organismi umani.

A questo punto i ricorrenti hanno chiesto di essere autorizzati a modificare le proprie conclusioni, estendendo la domanda, in via subordinata, per l'ipotesi che il medesimo episodio che essi avevano qualificato come infortunio sul lavoro dovesse avere la diversa qualificazione di malattia professionale.

**Il Pretore ha rigettato la domanda.**

**Il Tribunale di Modena** ritenuta la CTU di primo grado esauriente, **ha respinto l'appello** dei lavoratori, sulla base delle seguenti affermazioni:

- a) "vera, in ipotesi, la ravvisabilità di un nesso causale tra le lavorazioni di cui trattasi e la specifica patologia, vero sarebbe anche che l'esclusione del passaggio diretto del virus dalla carne animale all'uomo preclude la configurabilità del requisito della causa violenta e, dunque, dell'infortunio, dal momento che non può ritenersi azione violenta un fenomeno qualificato dall'abbassamento delle difese immunologiche come causa di affermazione di un virus presente, e latente, nell'organismo;



- b) è un fatto peraltro che allo stato della conoscenza scientifica è proprio il nesso di causalità che si connota per una assoluta incertezza non risultando chiaro (così la consulenza) per quale mai ragione si constati una più diffusa presenza del morbo fra gli addetti alla macellazione della carne che nel resto della popolazione;
- c) proprio tale incertezza induce a concludere da un lato per l'inidoneità del metro probabilistico a fondere un serio convincimento ...”.

Avverso tale sentenza, depositata il 23 gennaio 2002, **hanno proposto ricorso per cassazione i lavoratori** sostenendo che la sentenza del Tribunale di Modena era affetta da due errori di diritto, uno relativo alla nozione di causa violenta, l'altro a quella di nesso causale.

**[La Suprema Corte \(Sezione Lavoro n. 12559 del 26 maggio 2006, Pres. Senese, Rel. De Matteis\) ha accolto il ricorso.](#)**

Si deve premettere – ha osservato la Corte – che l'assicurato ha l'onere di allegare e provare le tre circostanze: lavorazione svolta, malattia e nesso causale, le quali costituiscono tutti e tre dei fatti, la cui mancata prova (anche se con diverse modalità) ricade a danno del lavoratore ricorrente; per quanto riguardo in particolare la patologia professionale, egli ha l'onere di riferire in modo particolareggiato solo la sintomatologia accusata e quella rilevata dal medico certificatore; spetta poi al giudice qualificare l'evento protetto come infortunio sul lavoro o malattia professionale, ed in tale ultimo ambito, come malattia tabellata, individuandone la voce nella tabella, o malattia non tabellata; pertanto la qualificazione nel ricorso introduttivo del giudizio della malattia (verruche) come causate da infortunio sul lavoro (penetrazione di virus dall'ambiente lavorativo) non impediva al giudice del merito di qualificare, sulla base della CTU, l'evento come malattia professionale (azione lenta dell'ambiente di lavoro che produce la slatentizzazione di virus interni).

Ciò posto – ha affermato la Corte – l'affermazione della sentenza impugnata, secondo cui non può ritenersi azione violenta un fenomeno caratterizzato dall'abbassamento delle difese immunologiche, provocato da fattori esterni, è errata in quanto **[l'espressione causa violenta risale alla legge 17 marzo 1898 n. 80 \(art. 7\), istitutiva dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro nel nostro Paese, ma il suo significato giuridico si è profondamente evoluto durante il secolare processo di sviluppo del sistema di tutela infortunistica.](#)**

**Un agente lesivo, presente nell'ambiente di lavoro in modo esclusivo o in misura significativamente superiore che nell'ambiente esterno, il quale produca un abbassamento delle difese immunitarie** – ha affermato la Corte – **rientra nella nozione attuale di causa violenta**; del suo meccanismo d'azione, se rapido e concentrato, oppure lento, deriva poi la collocazione dell'evento tra gli infortuni sul lavoro o le malattie professionali; nel caso in esame il fattore causale è stato individuato dal ctu, e fatto proprio dal giudice d'appello, nell'azione di alcune proteine della carne, non identificate, le quali importano la distruzione delle difese immunologiche della cute, provocano l'abbassamento della soglia di controllo dell'organismo, con conseguente esplosione della virulenza del virus già di per sé presente, allo stato latente, in molti organismi umani.

Tale fattore – ha osservato la Corte – detiene quel **carattere di alterità ed esteriorità richiesto dalla nozione originaria di causa violenta**; l'unica particolarità, che il giudice di merito ha ritenuto ostativa, è che non importa penetrazione del virus dall'esterno



nell'organismo umano, ma ciò non esclude che il fattore causale possa appartenere all'ambiente di lavoro, il che è sufficiente ad integrare quella che, con fedeltà lessicale, continua ad essere denominata causa violenta.

**Anche il nesso causale** – ha aggiunto la Cassazione – **è un fatto, che deve essere provato dal lavoratore ricorrente, ma esso è un fatto sui generis, da qualificare come tale ai fini del principio decisorio dell'onere della prova, ma non quanto a disponibilità e qualità dei mezzi istruttori per il suo accertamento.**

Il suo accertamento non può essere affidato alle opinioni soggettive, e perciò inammissibili, dei testi, né ad un certificato di parte; esso ha una preminente componente valutativa che richiede necessariamente l'intervento di un ausiliare del giudice, munito di professionalità medico legale.

**Nella valutazione della pregnanza della prova** la giurisprudenza di legittimità è passata da un giudizio di certezza, ad uno di probabilità, desunta anche dalla compatibilità.

La Suprema Corte ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Bologna, prescrivendo che essa decida la causa attenendosi ai due seguenti principi di diritto:

**“la nozione attuale di causa violenta comprende** qualsiasi fattore presente nell'ambiente di lavoro, in maniera esclusiva o in misura significativamente diversa che nell'ambiente esterno, il quale, agendo in maniera concentrata o lenta, provochi (nel primo caso) un infortunio sul lavoro, o (nel secondo caso) una malattia professionale”; **“la prova del nesso causale deve avere un grado di ragionevole certezza**, nel senso che, esclusa la rilevanza della mera possibilità dell'eziopatogenesi professionale, questa può essere invece ravvisata in presenza di un rilevante grado di probabilità, per accertare il quale il giudice deve valutare le conclusioni probabilistiche del consulente, desunte anche da dati epidemiologici”.

**L'UFFICIO STAMPA**